

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E
CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E
DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL
DEMANIO O AL PATRIMONIO
INDISPONIBILE DESTINATI A
MERCATI



Indice

Capo I - Oggetto del regolamento e modalità di gestione dei canoni	4
Art. 1 - Oggetto del regolamento	4
Art. 2 - Gestione dei canoni e funzionario responsabile	4
Capo I- Disciplina generale del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria	5
Art. 3 - Presupposto del canone	5
Art. 4 - Soggetto passivo	5
Art. 5 - Determinazione del canone	6
Art. 6 - Tipologie di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari in base alla durata	6
Art. 7 - Tariffe	6
Art. 8 - Esenzioni previste dalla legge	7
Art. 9 - Termini e modalità di pagamento del canone	8
Art. 10 - Occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari abusive	
Capo II - Delle occupazioni	10
Art. 11 - Criteri generali di determinazione	10
Art. 12 - Criteri per la determinazione della tariffa	10
Art. 13 - Classificazione del territorio comunale ai fini delle occupazioni	10
Art. 14 - Categorie dell'occupazione e modalità applicazione del canone	11
Art. 15 - Particolari tipi di occupazione	11
Art. 16 - Occupazione d'urgenza	14
Art. 17 - Riduzioni	15
Art. 18 - Esenzioni regolamentari	15
Capo III - Delle esposizioni pubblicitarie	16
Art. 19 - Piano generale degli impianti pubblicitari	16
Art. 20 - Classificazione del territorio in categorie	16
Art. 21 - Tipologie di diffusione pubblicitaria	17
Art. 22 - Preinsegne per attività commerciali, artigianali o ricettive	18
Art. 23 - Regolamento degli impianti	18
Capo I - Disciplina del Canone mercatale	19
Art. 24 - Presupposto del canone	19
Art. 25 - Soggetto passivo	19
Art. 26 - Determinazione del canone	19
Art. 27 - Tipologie di occupazione in base alla durata	19
Art. 28 - Categorie di occupazione	19
Art. 29 - Classificazione del territorio comunale ai fini delle occupazioni	20



Art. 30 - Tariffe	20
Art. 31 - Riduzioni	20
Art. 32 - Termini e modalità di pagamento del canone	21
Art. 33 - Occupazione abusiva	21
Art. 34 - Disposizioni speciali relative al commercio su aree pubbliche	22
Capo I - Oggetto	23
Art. 35 - Oggetto	23
A) Procedure amministrative per occupazione di suolo pubblico	23
Art. 36 - Disposizioni generali in materia di procedimento	23
Art. 37 - Domanda di occupazione	23
Art. 38 - Istruttoria	24
Art. 39 - Predisposizione dell'atto	25
Art. 40 - Contenuto ed efficacia del provvedimento di concessione	25
Art. 41 - Rilascio della concessione o autorizzazione	25
Art. 42 - Deposito cauzionale	25
Art. 43 - Obblighi dell'occupante	26
Art. 44 - Obblighi dell'ente gestore	26
Art. 45 - Termine di scadenza della concessione	26
Art. 46 - Cause di cessazione dell'efficacia della concessione	27
Art. 47 - Modifica, revoca e decadenza dell'atto di concessione	27
Art. 48 - Rinuncia e posticipazione dell'atto di concessione	28
Art. 49 - Rinnovo del provvedimento di concessione	28
Art. 50 - Sub ingresso nella concessione	28
Art. 51 - Procedura per ottenere la concessione per le occupazioni d'urgenza	29
B) Procedure per il rilascio dei passi carrabili e per divieto di sosta accessi carrabili	29
Art. 52 - Definizioni	29
Art. 53 - Realizzazione del passo carrabile - accessi nelle strade urbane	30
Art. 54 - Domanda per il rilascio dell'autorizzazione	31
Art. 55 - Istruttoria	32
Art. 56 - Durata dell'autorizzazione	33
Art. 57 - Subentro nell'autorizzazione	33
Art. 58 - Segnaletica	33
Art. 59 - Canone e altri oneri	34
Art. 60 - Rinunce	34
Art. 61 - Sanzioni e revoca	34
Art. 62 - Diritti di istruttoria e sopralluogo	34
C) Procedure amministrativi per esposizione pubblicitaria	35
Art. 63 - Disposizioni Generali	35



Art. 65 - Istruttoria	35
Art. 66 - Adozione del provvedimento	35
Art. 64 - Istanza	35
Art. 67 - Contenuto ed efficacia del provvedimento di concessione o autorizzazione	36
Art. 68 - Rilascio della concessione o autorizzazione	36
Art. 69 - Obblighi dell'occupante	37
Art. 70 - Obblighi dell'ente	37
Art. 71 - Termine di scadenza della concessione o autorizzazione	37
Art. 72 - Cause di cessazione dell'efficacia della concessione o autorizzazione	37
Art. 73 - Modifica, revoca e decadenza dell'atto di concessione o autorizzazione	38
Art. 74 - Rinuncia e posticipazione della concessione	38
Art. 75 - Rinnovo della concessione o autorizzazione	39
Art. 76 - Subentro nell'occupazione o nella diffusione di messaggi pubblicitari	39
Art. 77 - Regolamento degli impianti	40
Capo I - Disciplina delle pubbliche affissioni	40
Art. 78 - Tipologia degli impianti delle affissioni	40
Art. 79 - Servizio delle pubbliche affissioni	40
Art. 80 - Impianti privati per affissioni dirette	40
Art. 81 - Modalità delle pubbliche affissioni	40
Art. 82 - Diritto sulle pubbliche affissioni	41
Art. 83 - Materiale pubblicitario abusivo	41
Art. 84 - Riduzione del diritto	42
Art. 85 - Esenzione dal diritto	42
Art. 86 - Pagamento del diritto	42
Art. 87 - Norme di rinvio	42
Capo I – Disciplina rimborsi, sanzioni e riscossione coattiva	43
Art. 88 - Rimborso del canone	43
Art. 89 - Provvedimenti, penalità e trattamento sanzionatorio	43
Art. 90 - Riscossione coattiva	43
Art. 91 - Altri canoni concessori su attività commerciali	43
Capo I - Disposizioni transitorie e finali	44
Art. 92 - Rinvio	44
Art. 93 - Disposizioni transitorie	44
Art. 94 - Allegati	44
Art. 95 - Entrata in vigore	45



Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Oggetto del regolamento e modalità di gestione dei canoni

Art. 1 - Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento, approvato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, istituisce e disciplina:
 - a. il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dall'art. 1, commi da 816 a 836, della legge 27 dicembre 2019 n. 160;
 - b. il Canone mercatale, previsto dall'art. 1, commi da 837 a 847 della legge medesima.
- 2. Il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sostituisce il Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), previsto dall'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, l'imposta della pubblicità (ICP), il diritto sulle pubbliche affissioni ed il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) limitatamente alle strade di pertinenza del Comune.
- 3. Il Canone mercatale sostituisce il Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), previsto dall'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
- 4. Oltre ad ogni disposizione di legge, si applicano le norme di rango superiore al presente regolamento.

Art. 2 - Gestione dei canoni e funzionario responsabile

- 1. Salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, le funzioni relative alla gestione, al controllo e, fermo restando quanto previsto dal presente regolamento, alle attività inerenti la riscossione, anche coattiva, degli canoni, sono svolte dalla Società Ancona Entrate ai sensi dell'art. 5 bis del Regolamento generale delle entrate. Ancona Entrate. è il soggetto gestore dei canoni e svolge detta funzione con i poteri, le prerogative ed i doveri che spettano al Comune di Ancona.
- 2. Ancona Entrate designa, fra il proprio personale, un funzionario cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività organizzative e gestionali relative ai canoni di cui al presente regolamento, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie. L'atto di designazione del funzionario responsabile dei canoni è immediatamente trasmesso al Comune.



Titolo II - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Capo I- Disciplina generale del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Art. 3 - Presupposto del canone

- 1. Il presupposto del canone è:
 - a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Ancona e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Ancona, sui beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
- 2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati individuati a norma dell'art. 2, comma 7, del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
- 3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, limitatamente alla misura di superficie comune ad entrambi i presupposti, sicché, nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico, al netto di quella dell'impianto pubblicitario, sarà comunque soggetta al Canone, secondo le tariffe per l'occupazione, mentre la parte comune sarà soggetta al Canone secondo le tariffe per la diffusione dei messaggi pubblicitari.

Art. 4 - Soggetto passivo

- 1. Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
- 2. Se la concessione o l'autorizzazione è rilasciata a più titolari, l'ammontare del canone è dovuta dai contitolari in solido fra loro.
- 3. Se la concessione di occupazione è rilasciata ad un condominio, l'ammontare del canone è dovuto dall'amministratore pro tempore del condominio, in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'art. 1131 del Codice civile. A seguito di variazione dell'amministratore del condominio, l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare a Ancona Entrate.
- 4. Se il condominio non ha l'obbligo di nominare un amministratore, ai sensi dell'art. 1129 del Codice civile, e non l'ha nominato, i condomini possono chiedere la cointestazione della concessione di passo carrabile e provvedere al pagamento del canone in quote parti di pari importo fra loro, ferma restando l'obbligazione solidale di



- ciascun cointestatario per l'intero importo del canone. In tal caso, ove uno dei cointestatari sia moroso, si procede in via preliminare nei suoi confronti, fermo restando l'obbligo solidale degli altri.
- 5. La disciplina di cui al comma precedente si applica per i passi carrabili che accedono a corti interne degli edifici, fino ad un massimo di otto cointestatari, salvo che non sia stato costituito il condominio.
- 6. Il canone deve essere versato anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo non usufruiscono in tutto o in parte dell'occupazione.

Art. 5 - Determinazione del canone

- 1. Per le occupazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del presente regolamento, il canone è determinato in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.
- 2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del presente regolamento, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
- 3. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato o lineare superiore.
- 4. Agli effetti del calcolo della superficie assoggettabile al canone, i festoni di bandierine e simili nonché i mezzi d'identico contenuto riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro, si considerano come un unico mezzo pubblicitario.
- 5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
- 6. Non sono soggette al canone le superfici pubblicitarie inferiori a trecento centimetri quadrati.

Art. 6 - Tipologie di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari in base alla durata

- 1. Si considera permanente l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari che si protrae per l'intero anno solare.
- 2. Si considera temporanea l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari che si protrae per un periodo inferiore all'anno solare.
- 3. Tutte le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui ai commi precedenti, sia che comportino sia che non comportino la costruzione di manufatti, devono essere precedute da concessione o autorizzazione.

Art. 7 - Tariffe

- 1. La tariffa standard annua in base alla quale si applica il canone, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è € 60,00 per metro quadrato.
- 2. La tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è € 1,30 per metro quadrato.
- 3. Le tariffe standard di cui ai commi precedenti possono essere variate dal Comune



secondo la disciplina prevista dalla legge e dal presente regolamento. A tal fine, per ciascuna categoria di occupazione, permanente o temporanea, e per ciascuna tipologia di esposizione di messaggi pubblicitari, permanente o temporanea, prevista dal presente regolamento, sono stabilite tariffe che tengono conto, rispettivamente:

- a. della tipologia e del valore dell'occupazione e cioè e del beneficio economico ritraibile dall'occupazione e del sacrificio imposto alla collettività per l'uso esclusivo che viene fatto dello spazio;
- b. della classificazione delle strade e della tipologia dei mezzi pubblicitari.
- 4. Le tariffe sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. In caso di mancata deliberazione, si intendono prorogate le tariffe già in vigore in base all'ultima deliberazione approvata.
- 5. Per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è determinato ai sensi dell'art. 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Art. 8 - Esenzioni previste dalla legge

- 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono esenti dal canone:
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e. le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - h. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - i. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - j. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - k. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti



limiti:

- i. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- ii. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- iii. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- m. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- n. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- o. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- p. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

Art. 9 - Termini e modalità di pagamento del canone

- 1. Il pagamento del canone è effettuato a favore del Comune di Ancona, al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, con le modalità previste dalla legge e pubblicate sul sito internet di Ancona Entrate/Comune Ancona e/o indicate negli atti di riscossione inviati al debitore con riferimento ai pagamenti successivi al rilascio dell'autorizzazione/concessioni.
- 2. Per le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari permanenti, il pagamento del canone dovuto per la prima annualità è effettuato prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione. Il pagamento del canone per ciascuna delle successive annualità è effettuato, in autoliquidazione, entro il 31 marzo dell'anno a cui si riferisce.
- 3. Per l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari temporanee, il pagamento del canone, determinato secondo la disciplina del presente regolamento, è effettuato entro l'inizio dell'occupazione o diffusione ed è condizione essenziale per il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.
- 4. Il canone relativo alle concessioni o autorizzazioni permanenti, se di importo superiore ad Euro 300,00, può essere corrisposto in 3 rate di pari importo, aventi scadenza nell'anno a cui si riferisce, l'ultimo giorno dei mesi di marzo, luglio e ottobre, senza aggravio di interessi.
- 5. Il canone relativo alle concessioni o autorizzazioni temporanee di durata non inferiore a cinque mesi può essere assolto in unica soluzione o in rate mensili purché aventi



- scadenza entro il termine di fine occupazione o diffusione; l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore ad Euro 300,00.
- 6. La Ancona Entrate. trasmette annualmente gli avvisi per il versamento del canone dovuto dai titolari di concessioni o autorizzazioni aventi carattere permanente. Il mancato ricevimento dell'avviso non libera dall'obbligazione del pagamento del canone entro la scadenza prevista dal presente regolamento.

Art. 10 - Occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari abusive

- 1. L'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate senza concessione o autorizzazione sono abusive. Sono altresì abusive le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari:
 - a. difformi dalle disposizioni del provvedimento di concessione o autorizzazione;
 - b. che si protraggono oltre il termine di scadenza, in assenza di rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione, ovvero oltre la decadenza, estinzione o revoca della concessione o autorizzazione;
 - c. che sono effettuate senza aver provveduto al pagamento del relativo canone;
 - d. che sono realizzate come occupazioni d'urgenza in assenza dei relativi presupposti.
- 2. In caso di occupazione e di diffusione di messaggi pubblicitari abusive, il Comune, previa redazione di processo verbale di contestazione delle violazioni, dispone la rimozione dell'occupazione o dei mezzi pubblicitari, la messa in pristino del suolo e/o dei beni pubblici interessati, assegnando un termine per provvedervi trascorso il quale procede d'ufficio con oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
- 3. Non si procede alla messa in pristino quando l'occupante abusivo si attiva per regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dall'avvenuta contestazione, presentando istanza di concessione e provvedendo al relativo pagamento, purché l'occupazione non rechi intralcio alla circolazione stradale ovvero non sia in contrasto con le norme a tutela dei beni ambientali o storico-artistici ovvero non sia fonte di pericolo per l'igiene e la sicurezza pubblica.
- 4. Nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, a seguito della redazione del processo verbale di contestazione delle violazioni, il Comune procede all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata.
- 5. Resta comunque a carico del trasgressore ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati al Comune o a terzi per effetto della violazione posta in essere.
- 6. Alle occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente si applica un'indennità pari al canone, relativo alla tipologia di occupazione o di diffusione pubblicitaria, maggiorato del cinquanta per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.
- 7. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusive, effettuate con impianti o manufatti di carattere stabile, per le quali sia impossibile accertare con esattezza la data di inizio dell'occupazione, sono considerate decorrenti dall'anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione o diffusione pubblicitaria abusiva.



Capo II - Delle occupazioni

Art. 11 - Criteri generali di determinazione

- 1. Per le occupazioni di suolo pubblico o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio previste nel presente Regolamento è dovuto un canone, determinato in base alle disposizioni che seguono.
- 2. Per le occupazioni di spazi sovrastanti aree pubbliche, la superficie assoggettabile a canone corrisponde all'area di proiezione orizzontale dell'oggetto non aderente al suolo che sovrasta l'area pubblica, estesa fino ai bordi estremi ed alle linee più sporgenti.
- 3. Per ciascun tipo di occupazione permanente o temporanea è stabilita, nel presente Regolamento, una tariffa che tiene conto dell'entità dell'occupazione e del valore dell'area occupata, e cioè del beneficio economico ritraibile dall'occupazione e del sacrificio imposto alla collettività per l'uso esclusivo che viene fatto dell'area.
- 4. La tariffa prevista per le occupazioni permanenti è stabilita per anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse.
- 5. La tariffa prevista per le occupazioni temporanee è commisurata alla durata dell'occupazione medesima.
- 6. Il canone per le occupazioni permanenti o temporanee si ottiene moltiplicando la tariffa, annuale o giornaliera, deliberata per ciascun tipo di occupazione, per i metri quadrati o lineari concessi o comunque occupati, tenuto conto dell'ubicazione dell'occupazione stessa.
- 7. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 12 - Criteri per la determinazione della tariffa

- 1. I criteri per la determinazione delle tariffe di base per l'applicazione del canone sono individuate sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - alla classificazione delle strade;
 - all'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - alla durata dell'occupazione;
 - al valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti per la salvaguardia della stessa e al valore economico dell'area in relazione al beneficio ritraibile dall'occupazione.

Art. 13 - Classificazione del territorio comunale ai fini delle occupazioni

1. Agli effetti dell'applicazione del canone, il territorio del Comune è suddiviso in quattro zone, in relazione alla rilevanza economica delle strade e delle aree che possono essere richieste in concessione. Le zone sono le seguenti:

Zona	Denominazione	Coefficiente
1	Centro	1,00
2	Semiperiferia	0,84
3	Periferia	0,72
4	Extraurbano	0,57

2. L'insieme delle strade, degli spazi e delle aree pubbliche o private soggette alla servitù di pubblico passaggio è contenuto nell'elenco allegato D al presente Regolamento.



Art. 14 - Categorie dell'occupazione e modalità applicazione del canone

1. Per l'applicazione delle tariffe del canone sono individuate le seguenti categorie di occupazione:

	1		
n.	Descrizione occupazione	Coef.	Coef.
	Descrizione occupazione	Perm	Temp.
1	Passi ed accessi carrabili	0,420	0,485
2	Spazi soprastanti e sottostanti il suolo non aventi natura commerciale	0,196	0,226
3	Esposizioni commerciali senza vendita di beni o servizi, aventi carattere promozionale, commerciale o pubblicitario	0,560	0,646
4	Esposizioni commerciali con vendita di beni o servizi: chioschi, mostre mercato di iniziativa privata, edicole, vetrine	0,840	0,969
5	Esercizi pubblici di ristorazione, bar, pub con espositori, tavoli, sedie, gazebo, ombrelloni, pedane, panchine, fioriere e tende parasole, dehors	0,700	0,808
6	Tende fisse o retrattili	0,252	0,291
7	Distributori di carburante	0,350	0,404
8	Parcheggi e campeggi	0,560	0,646
9	Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi: luna park, circhi, ecc.	0,238	0,275
10	Manifestazioni sportive, culturali, musicali, ricreative e altre attività non commerciali	0,490	0,565
11	Erogazione pubblici servizi a rete (occupazioni temporanee)	0,700	0,808
12	Attività edilizia: impalcature, ponteggi (anche mobili), cantieri, scavi, gru ed auto cestelli.	0,280	0,323
13	Automezzi per carico/scarico merci, traslochi.	0,686	0,792
14	Striscioni e cartelli mobili pubblicitari	0,252	0,291
15	Altre attività commerciali	0,840	0,969
16	Stabilimenti balneari	0,560	0,646

- 2. Il canone è commisurato all'occupazione risultante dall'atto di concessione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato o lineare superiore ed è determinato nel modo seguente:
 - a) occupazioni permanenti: Tariffa standard annua x coefficiente zona x coefficiente categoria x mq
 - b) occupazioni temporanee: Tariffa standard giornaliera x coefficiente zona x coefficiente categoria x mq x gg dove gg sono i giorni previsti in concessione ovvero quelli di fatto occupati.
- 3. Per le occupazioni con impalcature e ponteggi finalizzati all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
- 4. Le occupazioni di aree in concessione sono assoggettate al canone in base alla superficie complessiva oggetto della concessione.

Art. 15 - Particolari tipi di occupazione

- 1. Ai fini dell'applicazione del Canone di occupazione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono individuati i seguenti tipi particolari di occupazione con la relativa disciplina speciale:
 - A) Commercio su aree pubbliche



- 1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, non necessitano di permesso di occupazione di suolo pubblico, se sostano su questo solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, salvo in ogni caso la necessità della relativa autorizzazione commerciale, ai sensi della normativa in vigore, e salvi i divieti di svolgere tale forma di commercio in aree individuate con apposito provvedimento dalla competente struttura comunale.
- 2. Il commercio su posteggio in aree pubbliche può essere esercitato solo nei posteggi individuati ai sensi del Regolamento comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, previo rilascio della relativa concessione di posteggio, in base a quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari in vigore e dallo stesso piano.
- 3. Relativamente al commercio su aree pubbliche, ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi (perché non assegnati o per assenza del concessionario) gli operatori che li occupano, purché ne abbiano titolo, secondi i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni di posteggi occasionalmente vacanti, sono tenuti al pagamento del canone dovuto per tipologia di occupazione.
- 4. Può essere consentita l'occupazione del suolo pubblico, a carattere temporaneo, per lo svolgimento di manifestazioni occasionali e speciali, fatte salve le esigenze di decoro ed il rispetto di eventuali vincoli.
- 5. Per le occupazioni di breve durata, i veicoli e le persone che trasportano merci o altri prodotti necessari per l'esercizio di attività commerciali devono sgomberare immediatamente il suolo occupato, non appena decorso il tempo strettamente necessario alle operazioni, restituendolo al libero transito. Tali occupazioni non sono comunque ammesse quando nelle immediate vicinanze vi siano appositi spazi di carico e scarico.
- 6. Il canone, se d'importo superiore a € 300,00 può essere versato in tre soluzioni con rispettiva scadenza al 30 marzo, al 31 luglio e al 31 ottobre.

B) Occupazioni per attività edilizie

- 1. Qualora l'occupazione di suolo pubblico comporti la realizzazione di opere edilizie che richiedono il permesso di costruire, ovvero altro titolo abilitativo, alla domanda relativa al rilascio del provvedimento relativo all'occupazione di suolo pubblico dovrà essere allegata la documentazione necessaria.
- 2. Le concessioni relative a lavori realizzabili con permesso di costruire o S.C.I.A. sono subordinate alla durata e validità di queste.
- 3. Chiunque, anche in possesso di concessione che autorizza l'occupazione di suolo pubblico, area o spazio pubblico, esegue lavori o deposita materiali, ponteggi, strutture od altro, ovvero apre cantieri, deve rispettare le norme relative ai comportamenti e le modalità stabilite dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

B1) Cantieri edili realizzati per lavori di riqualificazione o manutenzione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici

In relazione a tali cantieri, si disciplinano due fattispecie:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato e dagli enti territoriali, regioni, province, Città Metropolitane e comuni sono esenti senza limitazioni qualora i lavori siano svolti direttamente dagli stessi; per gli enti religiosi ed enti pubblici limitatamente alle occupazioni specificatamente previste dalla legge;



b) le occupazioni effettuate direttamente da operatori economici cui, a seguito dell'emissione di specifici bandi di gara, siano stati affidati in appalto interventi pubblici per conto dei soggetti beneficiari delle esenzioni di cui all'art. 8, lett. a), del presente Regolamento, rilevandosi il formarsi del presupposto per l'occupazione di un'area appartenente al patrimonio indisponibile degli enti, non sono ascrivibili al soggetto esente bensì all'impresa appaltatrice che realizza il lavoro, restando irrilevante che l'opera sia di proprietà dello Stato o di un altro degli enti pubblici individuati dal legislatore. Qualsiasi intervento dell'impresa appaltatrice su tali aree o spazi ne presuppone una previa occupazione che non la sottrae al pagamento del canone, a nulla rilevando che l'esecuzione dell'appalto si realizzi per conto di uno qualsiasi dei soggetti beneficiari ex lege.

C) Occupazioni effettuate da parte di aziende di erogazione di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali a queste

Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:

Classificazione dei comuni Tariffa

- Comuni fino a 20.000 abitanti euro 1,50
- Comuni oltre 20.000 abitanti euro 1

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita.

Per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas



naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.

D) Distributori di carburanti

1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio. Sono esclusi dalla tassazione i serbatoi di carburanti.

E) Tabelloni e striscioni pubblicitari

- 1. I cartelli pubblicitari dovranno essere collocati rispettando le seguenti prescrizioni:
- dovranno essere collocati lontano dagli incroci stradali e dalle rotatorie;
- dovranno essere dotati di supporti propri, ben fermi, adeguatamente stabilizzati, collocati fuori dalla sede stradale;
- non dovranno essere di intralcio o pericolo per pedoni e veicoli;
- non dovranno essere ancorati ad alberi, né ai pali della segnaletica stradale, o a quelli dell'illuminazione pubblica, degli impiantì semaforici, della linea di sostegno della rete tranviaria o ad altre strutture accessorie alla viabilità o di arredo urbano.

Il titolare della autorizzazione dovrà garantire gli interventi necessari per la manutenzione dell'impianto, anche in conseguenza di eventi atmosferici e dovrà garantire il rispetto delle norme contenute nell'art. 23 del Codice della Strada e nell'art. 51 del relativo Regolamento di Attuazione.

La realizzazione di impianto o di cartellonistica pubblicitaria effettuata senza titolo o in difformità delle condizioni sopra indicate, determina la immediata rimozione degli stessi con addebito delle spese sostenute e sanzioni amministrative conseguenti a carico del messaggio pubblicitario in solido con l'autore della violazione (art.6 Legge 589 del 1981).

Tutto il materiale pubblicitario dovrà essere rimosso entro 24 ore dal termine di scadenza dell'autorizzazione, ripristinando lo stato dei luoghi preesistente.

2. Per l'esposizione di striscioni pubblicitari dovranno essere rispettate le norme indicate dall'art. 23 del Codice della Strada e dall'art. 51 del relativo Regolamento di Attuazione. Senza la preventiva autorizzazione del gestore del servizio del trasporto pubblico locale è vietato posizionare striscioni nelle vie e piazze attraversate dalle linee filoviarie. Lo striscione deve essere collocato a debita distanza da eventuali altri striscioni precedentemente autorizzati, dovrà essere installato ed ancorato saldamente a sostegni propri, dovrà avere una struttura idonea a garantire la resistenza agli eventi atmosferici. Dovrà essere rimosso entro 24 ore dalla scadenza del termine dell'autorizzazione.

Art. 16 - Occupazione d'urgenza

Si intende per "occupazione d'urgenza" l'occupazione effettuata senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione, motivata da:

- cause di forza maggiore;
- motivi di urgenza eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico;
- ragioni che rendono improcrastinabile la realizzazione di lavori urgenti.



Art. 17 - Riduzioni

- 1. Le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, beneficiano delle seguenti riduzioni rispetto alla tariffa base, a seconda delle fasce orarie di occupazione:
 - 1^ fascia oraria fino ad otto ore di occupazione: 80 % della tariffa base;
 - 2[^] fascia oraria da 8 ore a 12 ore di occupazione: 50 % della tariffa base;
 - 3^ fascia oraria da 12 ore a 24 ore di occupazione: nessuna riduzione della tariffa base.
- 2. Per le occupazioni di suolo pubblico relative ad attività dello spettacolo viaggiante, mestieri, girovaghi, luna Park e circhi, la tariffa è ridotta del 50% per la superficie fino a 100 mq, del 75% per la superficie oltre 100 mq e fino a 1.000 mq. e del 90 % per la superficie oltre 1000 mq.
- 3. Le occupazioni di suolo pubblico temporanee nelle aree o spazi anche verdi realizzate da soggetti pubblici o privati nell'ambito di iniziative, eventi, manifestazioni aventi scopi promozionali del territorio e delle attività connesse, possono beneficiare di una riduzione del 90 % del canone dovuto, deliberata dalla Giunta Comunale. La riduzione in questione non è cumulabile e si applica anche se viene svolta attività economica-commerciale.
- 4. Per le occupazioni temporanee, ad esclusione delle attività edilizia (cat.13):la tariffa è ridotta del 50% per il periodo eccedente i 14 giorni fino al 30° giorno; la tariffa è ridotta del 70% per il periodo superiore a 30 giorni; La proroga delle occupazioni può essere concessa per una sola volta e per una durata massima di 40 giorni.
- 5. Per occupazioni temporanee effettuate dagli operatori commerciali per la fiera di San Ciriaco la tariffa base è ridotta del 20%.
- 6. Per occupazioni temporanee riferite a zona dove sono previsti vincoli stabili dalla Sovrintendenza viene prevista una riduzione del 10%.
- 7. Qualora la superficie occupata in modo temporaneo o permanente del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo sia superiore ai mille metri quadrati, l'eccedenza è calcolata ai fini tariffari in ragione del 10 %.
- 8. L'importo dovuto a titolo di canone può essere scomputato fino ad un massimo del 60% del suo valore mediante la realizzazione, da parte del concessionario, di lavori di carattere straordinario sul patrimonio comunale. L'operazione di scomputo viene rilevata nella contabilità del Comune in applicazione del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011).

Art. 18 - Esenzioni regolamentari

- 1. Oltre ai casi di esenzione previsti dall'art. 8 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 833, lett. f), della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono esenti dal canone le seguenti occupazioni:
 - a) le occupazioni di soprassuolo con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende poste a copertura dei balconi e delle finestre;
 - b) opere, impianti, allacci ed in generale altri manufatti di collegamento degli utenti alle reti di erogazione di pubblici servizi;
 - c) attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;
 - d) occupazioni che misurino, ai fini della determinazione del canone, meno di mezzo metro quadrato;



- e) autovetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- f) autovetture adibite a trasporto pubblico non di linea o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate (taxi, autonoleggio, parcometri);
- g) occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al Decreto legislativo 460/97 e per le associazioni di categoria sindacali e datoriali, per le sole attività istituzionali, per una durata annua non superiore a 15 giorni;
- h) opere o altri manufatti di arredo urbano che non determinino un'apprezzabile riduzione della fruibilità del suolo pubblico ma che ne costituiscano un abbellimento o comunque una valorizzazione e che vengano approvate dall'Amministrazione Comunale:
- i) opere, manufatti, impianti in genere realizzati per lo svolgimento di un servizio pubblico in forma non commerciale cui venga riconosciuto dalla Giunta comunale un rilevante interesse cittadino;
- l) opere di qualsiasi tipo volte a consentire o facilitare a soggetti portatori di handicap l'accesso agli edifici, la percorrenza delle vie o dei marciapiedi, ovvero la fruibilità di ogni altro servizio cittadino;
- m) area occupata per manifestazioni o iniziative a carattere politico purché non ecceda i 10 metri quadrati.
- 2. In tutti i casi permangono gli obblighi di conservazione e manutenzione del bene pubblico interessato dalla occupazione.

Capo III - Delle esposizioni pubblicitarie

Art. 19 - Piano generale degli impianti pubblicitari

- 1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune in conformità e in attuazione del Piano generale degli impianti pubblicitari e delle relative norme tecniche di attuazione.
- 2. Il Piano generale degli impianti pubblicitari definisce la localizzazione e la tipologia degli impianti pubblicitari o suscettibili di esposizione pubblicitaria e degli impianti per le pubbliche affissioni.
- 3. Al di fuori delle tipologie di impianti previste dal Piano generale degli impianti pubblicitari e delle altre forme di pubblicità previste dal presente regolamento, non è consentita sul territorio comunale nessuna forma di esposizione pubblicitaria, neppure a carattere informativo, da chiunque esercitata. Possono essere autorizzate, in base al Piano generale degli impianti pubblicitari, esposizioni informative di carattere eccezionale e non ricorrente, annualmente o stagionalmente legate ad eventi culturali, sportivi, politici o religiosi, nonché esposizioni legate a manifestazioni ed eventi culturali, sportivi, politici o religiosi, patrocinate o promosse dal Comune, nonché postazioni anche fisse di impianti destinati alla pubblicizzazione di eventi o all'indicazione di strutture di pubblico interesse.

Art. 20 - Classificazione del territorio in categorie

1. Ai fini dell'applicazione del canone alla diffusione di messaggi pubblicitari, le strade, le aree e gli spazi del territorio comunale sono classificati in due distinte categorie:



- categoria normale;
- categoria speciale.
- 2. Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono specificate nell'elenco allegato "E" al presente regolamento. Le località di cui al comma 1, diverse da quelle comprese nella categoria speciale, si intendono incluse nella categoria normale.
- 3. Alle località appartenenti alla categoria normale viene applicata la tariffa base. La tariffa applicata alle esposizioni pubblicitarie effettuate nelle vie della categoria speciale è maggiorata del 150 per cento.

Art. 21 - Tipologie di diffusione pubblicitaria

- 1. Le definizioni dei mezzi pubblicitari di cui al presente regolamento sono quelle stabilite dal Piano generale degli impianti pubblicitari che ne indica le tipologie, la quantità e l'ubicazione sul territorio comunale nonché i criteri e modalità di effettuazione della pubblicità, suddivise per:
 - a. pubblicità ordinaria;
 - b. pubblicità effettuata con veicoli;
 - c. pubblicità effettuata con pannelli luminosi o proiezioni;
 - d. pubblicità varia.
- 2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con manifesti. Per le definizioni si fa riferimento a quelle di cui all'art. 47 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni" disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia". E' compresa nella pubblicità ordinaria la pubblicità mediante affissioni dirette di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, nei casi e nei modi previsti dal Piano degli impianti pubblicitari.
- 3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come di seguito indicato:
 - a. pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
 - b. pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con marchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli art. 57 e 59 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada nonché, nei casi di cui alla precedente lettera a), le disposizioni in materia di pubblicità itinerante previste dal Piano degli impianti pubblicitari.

- 4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.
- 5. È compresa fra la "pubblicità con proiezioni" la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
- 6. La pubblicità varia comprende:
 - a. la pubblicità effettuata mediante striscioni, ammessa solo nei casi e nei modi



- previsti dal Piano generale degli impianti pubblicitari a gestione privata diretta;
- b. la pubblicità effettuata, sul territorio del Comune, da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime, definita "pubblicità da aeromobili";
- c. la pubblicità effettuata con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
- d. la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, definita "pubblicità in forma ambulante":
- e. la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".
- 7. Fatto salvo il divieto previsto dall'art. 21, comma 6, del presente Regolamento, la pubblicità fonica è consentita, sia fuori che dentro i centri abitati, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.
- 8. Le tipologie di pubblicità comprese tra quelle previste dal Piano generale degli impianti pubblicitari sono soggette alle previsioni del Piano medesimo.
- 9. Preinsegne per attività commerciali, artigianali o ricettive La collocazione delle preinsegne per attività commerciali, artigianali o ricettive, la loro tipologia, le caratteristiche e le quantità sono autorizzate dal Comune di Ancona sulla base delle previsioni del Piano degli impianti pubblicitari. Sulla base di tali localizzazioni il Comune di Ancona rilascia ai soggetti interessati le autorizzazioni le quali hanno validità quinquennale. Articolo

Art. 22 - Preinsegne per attività commerciali, artigianali o ricettive

- 1. La collocazione delle preinsegne per attività commerciali, artigianali o ricettive, la loro tipologia, le caratteristiche e le quantità sono autorizzate da Comune di Ancona sulla base delle previsioni del Piano generale degli impianti pubblicitari.
- 2. Sulla base di tali localizzazioni il Comune di Ancona rilascia ai soggetti interessati le autorizzazioni le quali hanno validità quinquennale.

Art. 23 - Regolamento degli impianti

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trova applicazione il regolamento degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n 72 del 28/7/2016.



Titolo III - CANONE MERCATALE

Capo I - Disciplina del Canone mercatale

Art. 24 - Presupposto del canone

- 1. Il presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, di aree e di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Ancona destinati sia ai mercati scoperti, sia ai mercati coperti.
- 2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati individuati a norma dell'art. 2, comma 7, del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
- 3. Il Canone mercatale si applica con riferimento al commercio su aree pubbliche effettuato nei mercati annuali, periodici, stagionali, straordinari, nelle fiere, nei posteggi isolati, nonché in forma itinerante su qualsiasi area pubblica.

Art. 25 - Soggetto passivo

1. Il canone di concessione mercatale è dovuto dal titolare della concessione ovvero, in mancanza, dall'occupante di fatto.

Art. 26 - Determinazione del canone

- 1. Per le occupazioni di cui al presente titolo del regolamento, il canone è determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati, e alla zona del territorio in cui viene effettuata.
- 2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato, e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.

Art. 27 - Tipologie di occupazione in base alla durata

- 1. Si considera permanente l'occupazione che si protrae per l'intero anno solare.
- 2. Si considera giornaliera l'occupazione che si protrae per un periodo inferiore all'anno solare.
- 3. Tutte le occupazioni di cui ai commi precedenti, sia che comportino sia che non comportino la costruzione di manufatti, devono essere precedute da concessione.

Art. 28 - Categorie di occupazione

1. Per l'applicazione delle tariffe del canone sono individuate le seguenti categorie di occupazione giornaliera:

Categoria di occupazione giornaliera

- 1) Commercio su aree pubbliche
- 2. Per l'applicazione delle tariffe del canone sono individuate le seguenti categorie di occupazione permanenti:

Categoria di occupazione permanente mercati coperti

- 1) Mercato Centrale
- a) Box-locali adibiti a vendita generica



- b) Locali adibiti a magazzino o laboratorio
- c) Banchi pesce
- d) Banchi produttori agricoli
- 2) Mercato Via Maratta
 - a) Box-locali adibiti a vendita generica
 - b) Locali adibiti a magazzino o laboratorio
 - c) Banchi pesce
 - d) Banchi produttori agricoli
- 3) Locale collegamento tra V. Maratta e C.so Amendola (box 3,4,5 e 6 Del. 1302/96)
 - a) Box-locali e banchi tipo adibiti a vendita generica
 - b) Locali adibiti a magazzino o laboratorio
- 4) Mercato Piazza d'Armi
 - a) Box-locali adibiti a vendita generica
 - b) Locali adibiti a magazzino o laboratorio
 - c) Banchi pesce
 - d) Banchi produttori agricoli
- 5) Mercati Collemarino Nord e Collemarino Sud
 - a) Box-locali adibiti a vendita generica
 - b) Locali adibiti a magazzino o laboratorio
 - c) Banchi pesce
 - d) Banchi produttori agricoli

Art. 29 - Classificazione del territorio comunale ai fini delle occupazioni

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente titolo si fa riferimento alla classificazione in zone del territorio comunale di cui all'art. 13 del presente regolamento.

Art. 30 - Tariffe

- 1. La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è € 60,00 per metro quadrato.
- 2. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è € 1,30 per metro quadrato.
- 3. Le occupazioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale si intendono effettuate per un periodo minimo di 8 ore giornaliere, incluso il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature.
- 4. Per ciascuna tipologia di occupazione, permanente o giornaliera, prevista dal presente regolamento sono stabilite tariffe che tengono conto della tipologia e del valore dell'occupazione e cioè e del beneficio economico ritraibile dall'occupazione e del sacrificio imposto alla collettività per l'uso esclusivo che viene fatto dell'area (vedi allegato C) nonché della produzione di rifiuti solidi urbani derivante dall'occupazione.
- 5. Le tariffe sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. In caso di mancata deliberazione, si intendono prorogate le tariffe già in vigore in base all'ultima deliberazione.

Art. 31 - Riduzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 843, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, alle occupazioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale sono applicate le seguenti riduzione:



- a) Le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, beneficiano delle seguenti riduzioni rispetto alla tariffa base, a seconda delle fasce orarie di occupazione:
- 1^ fascia oraria fino ad otto ore di occupazione 80 % della tariffa base
- 2^ fascia oraria da 8 ore a 12 ore di occupazione 50 % della tariffa base
- 3^ fascia oraria da 12 ore a 24 ore di occupazione nessuna riduzione della tariffa base
- b) Per le occupazioni temporanee:
- la tariffa è ridotta del 50% per il periodo eccedente i 14 giorni fino al 30° giorno.
- la tariffa è ridotta del 70% per il periodo superiore a 30 giorni.

Art. 32 - Termini e modalità di pagamento del canone

- 1. Il pagamento del canone è effettuato a favore del Comune di Ancona anche utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 o con le altre modalità previste dal medesimo Codice.
- 2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone dovuto per la prima annualità è effettuato prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione. Il pagamento del canone per ciascuna delle successive annualità è effettuato entro il 31 marzo dell'anno di competenza.
- 3. Il canone relativo alle concessioni, se di importo superiore ad Euro 300,00, può essere corrisposto in tre rate di pari importo, aventi scadenza nell'anno a cui si riferisce, l'ultimo giorno dei mesi di marzo, luglio e ottobre, senza aggravio di interessi.
- 4. Il canone relativo a tutte le altre concessioni giornaliere è assolto in unica soluzione, prima dell'inizio dell'occupazione.
- 5. La Ancona Entrate. trasmette annualmente gli avvisi di pagamento del canone dovuto dai titolari di concessioni aventi carattere permanente. Il mancato ricevimento dell'avviso non libera dall'obbligazione del pagamento del canone entro la scadenza prevista dal presente regolamento.

Art. 33 - Occupazione abusiva

- 1. Le occupazioni realizzate senza concessione sono abusive. Sono altresì abusive le occupazioni
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - che si protraggono oltre il termine di scadenza, in assenza di rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la decadenza, estinzione o revoca della concessione;
 - che sono effettuate senza aver provveduto al pagamento del relativo canone.
- 2. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa redazione di processo verbale di contestazione delle violazioni, dispone la rimozione dell'occupazione, la messa in pristino del suolo e/o dei beni pubblici interessati, assegnando un termine per provvedervi trascorso il quale procede d'ufficio con oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato l'occupazione.
- 3. Resta comunque a carico del trasgressore ogni responsabilità per qualsiasi danno arrecati al Comune o a terzi per effetto della violazione posta in essere.
- 4. Alle occupazioni realizzate abusivamente si applica un'indennità pari al canone, relativo alla tipologia di occupazione, maggiorato del cinquanta per cento,



- considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile e presumendo come giornaliere le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.
- 5. Le occupazioni permanenti per le quali è impossibile accertare con esattezza la data di inizio dell'occupazione, sono considerate decorrenti dall'anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione abusiva.

Art. 34 - Disposizioni speciali relative al commercio su aree pubbliche

- 1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, non necessitano di concessione di occupazione di suolo pubblico se sostano su questo solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, salvo in ogni caso la necessità della relativa autorizzazione commerciale, ai sensi della normativa in vigore, e salvi i divieti di svolgere tale forma di commercio in aree individuate dagli strumenti di pianificazione comunali.
- 2. Il commercio su posteggio in aree pubbliche può essere esercitato solo nei posteggi individuati nel rispetto delle disposizioni previste nel Regolamento del Commercio su aree pubbliche, previo rilascio della relativa concessione di posteggio in base a quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari in vigore.
- 3. Relativamente al commercio su aree pubbliche, ove i posteggi regolarmente istituti risultino liberi, perché non assegnati o per assenza del concessionario, l'operatore che li occupa è tenuto al pagamento del canone dovuto per l'occupazione.
- 4. Può essere consentita l'occupazione del suolo pubblico a carattere giornaliero per lo svolgimento di manifestazioni occasionali e speciali, fatte salve le esigenze di decoro ed il rispetto di eventuali vincoli.
- 5. Il canone al presente titolo si applica anche alle concessioni dei box/pescheria e ai banchi agricoli all'interno dei mercati coperti. All'interno dei mercati comunali coperti dove l'occupazione è di natura stabile si applica il canone di occupazione permanente in ragione del periodo soggetto a concessione.



Titolo IV - PROCEDURE AMMINISTRATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Oggetto

Art. 35 - Oggetto

- 1. La disciplina di cui al presente titolo si applica al Canone patrimoniale di concessione come segue:
 - a) autorizzazione suolo pubblico
 - b) autorizzazione passi carrabili
 - c) esposizione pubblicitaria
- 2. per quanto non diversamente disciplinato da norme di rango superiore e dal precedente art. 24, (Canone mercatale).

A) Procedure amministrative per occupazione di suolo pubblico

Art. 36 - Disposizioni generali in materia di procedimento

- 1. Il provvedimento di concessione, che costituisce il titolo per l'occupazione su spazi ed aree pubbliche, viene rilasciato a seguito dell'attivazione, dello svolgimento e della conclusione del procedimento amministrativo di seguito disciplinato.
- 2. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve, di norma, precedere l'occupazione sulle aree e sugli spazi pubblici, nel sottosuolo o sul soprassuolo nonché sulle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
- 3. Il procedimento, come disciplinato nei successivi articoli, deve rispettare i principi generali previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, recante il nuovo Codice della strada, e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.
- 4. Si fa salvo quanto disciplinato all' art. 16 in materia di procedimento di occupazione d'urgenza.

Art. 37 - Domanda di occupazione

- 1. Il soggetto interessato ad effettuare l'occupazione temporanea, deve presentare apposita domanda in bollo entro 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione presso gli uffici di Ancona Entrate oppure trasmetterla per posta elettronica certificata o qualsiasi altro mezzo di comunicazione telematica con caratteristiche di sicurezza e certificazione della trasmissione che rendono le comunicazioni opponibili a terzi, oppure mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; per quanto riguarda le autorizzazioni permanenti, la richiesta per le concessioni va presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione al Protocollo del Comune di Ancona indirizzata al Servizio patrimonio.
- 2. Al fine di semplificare la sua formulazione la Ancona Entrate predispone e distribuisce degli stampati esemplificativi secondo i tipi di occupazione, che vengono utilizzati per presentare l'istanza in triplice copia, oltre all'originale. Relativamente alla rottura di suolo pubblico e o lavori edili, saranno disponibili sul sito internet del Comune Di Ancona, sezione catasto stradale, appositi modelli informatizzati contenti ulteriori specifiche e indicazioni.



- 3. La domanda di concessione deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) per le persone fisiche: le generalità del richiedente l'occupazione, la residenza o il domicilio legale, il codice fiscale e, se presenti, la partita IVA, l'eventuale recapito telefonico, l'indirizzo di posta elettronica certificata o di qualsiasi altro mezzo di comunicazione telematica con caratteristiche di sicurezza e certificazione della trasmissione che rendono le comunicazioni opponibili a terzi e l'indirizzo e-mail;
 - b) per le persone giuridiche o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, le generalità complete del rappresentante che sottoscrive la domanda, l'eventuale recapito telefonico, numero di fax ed indirizzo e-mail;
 - c) il luogo dell'occupazione;
 - d) la misura dell'occupazione;
 - e) la durata dell'occupazione;
 - f) le modalità e tipologia di occupazione;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nell'atto di concessione.
 - h) per occupazioni finalizzate alla rottura di suolo pubblico e/o lavori edili, dovrà essere allegata specifica polizza fideiussoria e/o garanzia bancaria come descritta al successivo art. 42, per l'eventuale mancato e/o errato ripristino del manto stradale (o verde o altra natura), da determinarsi sulla base del "regolamento per la manomissione del suolo pubblico". Tale polizza dovrà avere durata annuale garanzia della perfetta esecuzione della ripresa del suolo manomesso.

Art. 38 - Istruttoria

- 1. Ancona Entrate Srl o ufficio Patrimonio, per quanto di rispettiva competenza, ricevuta la domanda di occupazione, attiva la fase istruttoria per verificare la regolarità e completezza della domanda.
- 2. Gli stessi qualora l'esito dell'istruttoria sia positivo, provvedono ad inoltrare la domanda agli uffici comunali competenti per acquisire gli eventuali pareri tecnici, che si rendano opportuni o che siano prescritti da norme o regolamenti. Il rilascio dei pareri deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte di Ancona Entrate
- 3. Se l'esito dell'istruttoria è negativo, il responsabile del procedimento, entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, chiede all'interessato, mediante posta elettronica certificata o qualsiasi altro mezzo di comunicazione telematica con caratteristiche di sicurezza e certificazione della trasmissione che rendono le comunicazioni opponibili a terzi o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di fornire la documentazione o gli elementi mancanti. Nella comunicazione sarà precisato che l'integrazione della domanda dovrà essere effettuata entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta e che, in caso contrario, l'istanza sarà archiviata.
- 4. La richiesta di acquisizione di pareri tecnici, e di integrazione o di regolarizzazione della domanda, sospende il decorso del termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
- 5. E' sufficiente anche un solo parere negativo rilasciato dai competenti uffici, affinché la Ancona Entrate o l'ufficio Patrimonio, per quanto di rispettiva competenza, comunichino il rigetto della domanda di occupazione corredata da apposita motivazione che abbia recepito i pareri acquisiti.



- 6. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso.
- 7. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune o per debiti definitivi inerenti la TOSAP o per mancato pagamento dei canoni oggetto del presente regolamento o per debiti relativi ai previgenti COSAP e Imposta di pubblicità.

Art. 39 - Predisposizione dell'atto

1. Al termine dell'istruttoria viene emesso il provvedimento, da parte dei soggetti competenti come meglio precisato negli articoli seguenti, appositamente motivato, di concessione dell'occupazione o di diniego della stessa.

Art. 40 - Contenuto ed efficacia del provvedimento di concessione

- 1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - i dati identificativi del soggetto utilizzatore del suolo o dello spazio pubblico;
 - le misure e l'ubicazione dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - le condizioni, cui è subordinato il rilascio della concessione, incluse quelle prescritte dall'Amministrazione Comunale a tutela dei diritti di terzi;
 - gli adempimenti e gli obblighi cui è tenuto il titolare della concessione;
 - l'importo, i termini e le modalità di versamento del canone, e di ogni altro tributo e spesa connessi all'occupazione;
 - l'ammontare della cauzione dovuta ai sensi e per gli effetti del successivo art. 42;
 - la riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
 - l'obbligo di esporre l'atto che legittima l'occupazione.
- 2. La concessione o autorizzazione acquista efficacia dal momento del pagamento della prima ovvero della rata unica del canone.

Art. 41 - Rilascio della concessione o autorizzazione

- 1. Il rilascio di concessione o autorizzazione è condizionato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - pagamento della prima rata o della rata unica del canone di occupazione secondo quanto stabilito al titolo secondo del presente Regolamento.

Art. 42 - Deposito cauzionale

- 1. Il deposito di una cauzione è dovuto a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi imposti dal provvedimento di concessione e quando, per il tipo di occupazione in rapporto alla destinazione d'uso, l'occupante debba procedere alla manomissione e/o modifica delle aree e/o debba eseguire opere tali per cui l'attività posta in essere possa arrecare danno agli spazi occupati.
- 2. La cauzione deve essere prestata come polizza assicurativa o fideiussione bancaria ovvero da altre forme di garanzia ritenute idonee dall'amministrazione.
- 3. Gli uffici comunali competenti, una volta verificata l'avvenuta cessazione



- dell'occupazione, l'inesistenza di eventuali danni ed il perfetto adempimento di tutti gli obblighi imposti dal provvedimento di concessione, restituiscono la cauzione entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica dietro richiesta dell'interessato.
- 4. La verifica dovrà avvenire nei 30 giorni successivi alla comunicazione da parte del concessionario dell'intervenuta cessazione dell'occupazione e/o d'ufficio nel più breve tempo possibile in modo che nei successivi 30 giorni dall'esito favorevole della verifica venga restituita la cauzione all'interessato senza il computo degli interessi.
- 5. Per i lavori di manomissione del suolo pubblico per scavi di qualsiasi natura, la polizza di garanzia dovrà avere la durata di un anno.

Art. 43 - Obblighi dell'occupante

- 1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa;
 - c) esporre in modo ben visibile al pubblico l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
 - e) osservare il divieto di sub concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - f) osservare il divieto di cambiamento di destinazione di uso, salvo eventuale autorizzazione;
 - g) versare il canone alle scadenze previste;
 - h) esporre nell'ipotesi di esecuzione di opere edilizie, un cartello di dimensioni non inferiori ad un metro quadrato con la denominazione del committente e della ditta esecutrice dei lavori;
 - per le occupazioni finalizzate alla rottura di suolo pubblico e/o lavori edili, firmare il verbale di consegna dell'area (alla richiesta di concessione) e di riconsegna della stessa al termine della concessione. I verbali saranno forniti dal competente ufficio e controfirmati dal responsabile del procedimento dell'ufficio strade addetto ai controlli.

Art. 44 - Obblighi dell'ente gestore

- 1. I provvedimenti di concessione dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono annotati, a cura di Ancona Entrate o Ufficio Patrimonio, in un apposito registro informatico, in base all'ordine cronologico della data del rilascio ed al nominativo del titolare della concessione.
- 2. Ancona Entrate e Ufficio Patrimonio per quanto di competenza, provvedono ad aggiornare continuamente il registro di cui al comma 1, in modo che gli uffici competenti possano verificare con esattezza la scadenza di ogni provvedimento, le eventuali revoche, ed ogni variazione che si sia verificata relativamente al tipo, alle modalità ed ai tempi dell'occupazione o al titolare della concessione.

Art. 45 - Termine di scadenza della concessione

1. Ad eccezione delle fattispecie indicate negli articoli seguenti, la concessione



dell'occupazione scade automaticamente nel termine indicato nell'atto di concessione, senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora da parte degli uffici competenti.

Art. 46 - Cause di cessazione dell'efficacia della concessione

- 1. La concessione perde automaticamente efficacia dal giorno in cui si verificano gli eventi di seguito indicati:
 - a) morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica titolare della concessione, o estinzione della persona giuridica, sempre che non si verifichi quanto prescritto nel successivo art. 47 del presente Regolamento;
 - b) sentenza dichiarativa di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, a meno che sia consentito l'esercizio provvisorio dell'attività e che il curatore o il liquidatore abbia richiesto la prosecuzione della occupazione già concessa entro 30 giorni dalla sentenza.

Art. 47 - Modifica, revoca e decadenza dell'atto di concessione

- 1. La concessione è sempre modificabile o revocabile da parte del Comune di Ancona (Servizio Patrimonio) e della Ancona Entrate, per quanto di rispettiva competenza, senza obbligo d'indennizzo, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, pubblica sicurezza e viabilità che rendano impossibile l'inizio o la continuazione dell'occupazione.
- 2. In caso di revoca parziale dell'atto di concessione il canone è ridotto in misura direttamente proporzionale alla minore disponibilità dell'area o dello spazio pubblico o dell'area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio.
- 3. La revoca dell'atto di concessione da parte del Comune di Ancona (Servizio Patrimonio) e di Ancona Entrate, per quanto di rispettiva competenza, comporta il rimborso sia nel caso delle occupazioni temporanee, sia di occupazioni permanenti per il periodo non goduto.
- 4. La modifica dell'atto di concessione comporta il rimborso o l'integrazione dell'importo versato, come risulta dalla rideterminazione del canone in base ai nuovi elementi di calcolo.
- 5. La decadenza della concessione è disposta dal Comune di Ancona o da Ancona Entrate, quando si verificano:
 - a) violazioni di norme di legge o Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico;
 - b) violazioni delle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - c) mancata occupazione del suolo di cui all'atto di concessione/autorizzazione senza giustificato motivo, entro i 90 giorni successivi al rilascio della concessione nei casi di occupazione permanente o entro i 30 giorni successivi alla stessa data, nel caso delle occupazioni temporanee.
 - d) mancato pagamento di una annualità, ovvero di tre rate anche non consecutive per le occupazioni permanenti. La decadenza è impedita, se entro il termine fissato dall'ente gestore, il pagamento è eseguito con gli interessi dovuti.
 - e) il mancato pagamento di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive nel caso di occupazioni temporanee del presente Regolamento, determina la decadenza della concessione. L'occupazione deve cessare ed ove ciò non avvenga, l'occupazione si considera abusiva.



Art. 48 - Rinuncia e posticipazione dell'atto di concessione

- 1. Il titolare può rinunciare o chiedere la posticipazione alla concessione temporanea mediante comunicazione agli uffici competenti, entro il giorno antecedente l'inizio dell'occupazione oppure, per cause di forza maggiore accertate dagli uffici medesimi, entro il giorno d'inizio dell'occupazione.
- 2. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente non fa decadere l'obbligo al versamento del canone e delle penalità ed interessi se maturati.
- 3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione permanente con comunicazione scritta agli uffici competenti entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica tale cessazione anticipata. La cessazione decorre dall'anno successivo. Il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa o la cessazione.
- 4. In assenza di comunicazione rimane dovuto il canone stabilito.
- 5. L'interruzione dell'occupazione non equivale a rinuncia.
- 6. La rinuncia da parte dell'interessato, se l'occupazione non è iniziata, comporta la restituzione del canone e del deposito cauzionale eventualmente versati, senza interessi, solo nel caso in cui l'occupazione non sia iniziata e ne sia stata data comunicazione entro il giorno di inizio occupazione. Non sono rimborsabili le altre somme versate per il rilascio dell'atto di concessione.
- 7. Se l'occupazione è in corso al momento della rinuncia, non si precede al rimborso.

Art. 49 - Rinnovo del provvedimento di concessione

- 1. L'interessato può chiedere il rinnovo della concessione.
- 2. La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata ai competenti uffici con le stesse modalità previste dall'art. 35 e seguenti del presente Regolamento, almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza. Nella domanda dovranno essere riportati gli estremi della precedente concessione di cui si chiede il rinnovo.
- 3. Ai fini della determinazione del canone di concessione il rinnovo costituisce una nuova concessione.
- 4. Nell'ipotesi in cui il rinnovo dell'occupazione riguardi esclusivamente il prolungamento dei termini dell'occupazione stessa, lasciando inalterati tutti gli altri elementi, alla domanda di rinnovo non deve essere allegata alcuna documentazione, ad eccezione della sola dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la conformità alla precedente concessione. E' fatta salva la possibilità di verifica da parte dei soggetti preposti al controllo.
- 5. Nel caso la concessione iniziale risultasse irregolare, non ne potrà in alcun modo essere concesso il rinnovo.

Art. 50 - Sub ingresso nella concessione

- 1. La concessione o l'autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea non può essere ceduta a terzi.
- 2. Se il titolare della concessione trasferisce ad altri, con atto tra vivi, entro il periodo di scadenza del provvedimento, la gestione dell'attività o la proprietà del bene in relazione al quale è stata rilasciata la concessione, deve darne comunicazione entro 60 giorni agli uffici competenti che ove nulla osti, ne aggiorna la titolarità.
- 3. Nel caso di cui al comma precedente il concessionario cessante, dall'atto del trasferimento, non ha diritto al rimborso, neanche parziale, di quanto versato a titolo di canone né ad alcuna forma di indennizzo.



- 4. Colui che subentra nell'occupazione deve chiedere all'ufficio competente la voltura della concessione o autorizzazione entro 30 giorni dall'acquisizione dell'attività o del bene in relazione al quale è effettuata l'occupazione, a pena di immediata decadenza della concessione o autorizzazione, indicando gli elementi di cui all'art. 37 del presente Regolamento.
- 5. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione.
- 6. Il subentro dell'occupazione non determina l'interruzione della stessa ai fini dell'assolvimento del canone.
- 7. In caso di morte del titolare della concessione gli eredi subentrano nel godimento della concessione stessa purché entro un anno dalla data del decesso ne diano comunicazione agli uffici competenti che, ove nulla osti, provvedano ad aggiornare l'intestazione.

Art. 51 - Procedura per ottenere la concessione per le occupazioni d'urgenza

- 1. Quando l'occupazione è d'urgenza ossia sia resa necessaria da cause di forza maggiore o da motivi di urgenza, eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando devono essere realizzati lavori urgenti che, per evitare danni a cose e persone, non possono essere rimandati nel tempo, è consentito iniziare l'occupazione senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione.
- 2. L'occupante deve dare immediata comunicazione alla Polizia Municipale ed a Ancona Entrate direttamente o a mezzo posta elettronica certificata o qualsiasi altro mezzo di comunicazione telematica con caratteristiche di sicurezza e certificazione della trasmissione che rendono le comunicazioni opponibili a terzi, o telegramma entro tre giorni lavorativi successivi all'inizio dell'occupazione, deve comunque presentare la domanda per ottenere il rilascio della concessione.
- 3. L'occupante deve altresì porre in essere tutti gli accorgimenti atti a scongiurare disagio e pericolo per gli utenti della strada, inclusa un'adeguata segnaletica nel rispetto delle norme stabilite dal codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione. Qualora l'occupazione riguardi l'esecuzione di lavori interessanti la sede stradale ed altri spazi pubblici comunali, devono essere rispettate le norme vigenti al momento dell'occupazione stessa, previste dal Regolamento edilizio.
- 4. Se l'ufficio competente accerta la mancanza dei motivi che giustificano l'urgenza oppure se non vengono eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, fermo restando l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, lo stesso canone subirà una maggiorazione del 20%.
- 5. In ogni caso resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione e di effettuare l'eventuale ripristino dei luoghi.

B) Procedure per il rilascio dei passi carrabili e per divieto di sosta accessi carrabili

Art. 52 - Definizioni

A) Passi carrabili

1. Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra o appositi intervalli lasciati nel marciapiede o una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso



dei veicoli alla proprietà privata.

- 2. I cartelli segnaletici di divieto di sosta per i passi carrabili, la cui esposizione è obbligatoria ai sensi dell'art. 22 comma 3 del D. Lgs n.285/92 e Art. 120 (Figura II 78. del D.P.R. n. 495/92), sono esclusivamente quelli consegnati da Ancona Entrate al titolare dell'atto di concessione. Il cartello di passo carrabile dovrà essere restituito in occasione di revoca, decadenza o cessazione della concessione o di richiesta di duplicato del cartello stesso. Nel caso in cui ove ciò non sia possibile, la rimozione delle opere installate sarà a cura dell'Amministrazione.
- 3. L'eventuale installazione di dissuasori di sosta, ai fini di agevolare l'utilizzatore del passo carrabile, comporta il computo della metratura occupata da tali manufatti in aggiunta a quella del passo corrispondente.
- 4. Il canone per i passi carrabili si applica indipendentemente da chi abbia realizzato l'intervento.
- 5. La superficie dei passi carrabili da sottoporre a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare.
- 6. Se il titolare del passo carrabile non ha più interesse ad utilizzarlo, può presentare domanda per la messa in pristino dell'assetto stradale. Se il soggetto gestore, previa acquisizione dei nulla osta da parte degli uffici interessati, consente la chiusura del passo, le spese necessarie per la relativa operazione sono a carico del richiedente.

B) Accessi carrabili o pedonali a filo del manto stradale (passi a raso)

- 1. Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, posta a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Non devono essere presenti alterazioni dello stato dei luoghi rispetto ad una situazione naturale dell'area interessata, quali riempimento di scarpata, muretti d'ala o qualsiasi tipo di pavimentazione comunque realizzata.
- 2. Nel caso di semplici accessi posti a filo con il manto stradale, e, in ogni caso, quando manca un'opera visibile, che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, è dovuto il canone, solo se i proprietari, o comunque coloro che li utilizzano, richiedono ed ottengono il rilascio di apposito cartello segnaletico, contenente lo stemma del Comune ed il numero progressivo di rilascio, dietro pagamento di una somma a titolo di rimborso spese e diritti di concessione, per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, senza che ciò consenta al richiedente l'esercizio di particolari attività o l'apposizione di altra segnaletica o la realizzazione di altre opere sull'area medesima.
- 3. L'istruttoria dell'istanza per l'autorizzazione è di competenza dello stesso ufficio preposto al rilascio delle concessioni per passi carrabili.
- 4. I cartelli segnaletici di passo carrabile devono essere esclusivamente quelli consegnati da Ancona Entrate ai titolari della concessione, la cui esposizione è obbligatoria ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D.Lgs. 285/1992 e dell'art. 120 del D.P.R. 495/1992.

Art. 53 - Realizzazione del passo carrabile - accessi nelle strade urbane

- 1. L'autorizzazione alla costruzione del passo carrabile è rilasciata nel rispetto della normativa edilizia-urbanistica.
- 2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
 - deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima



consentita nella strada medesima;

- deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento dei veicoli;
- qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
- deve essere indicato mediante l'apposito segnale di cui all'art. 120 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada.
- 3. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile, oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma precedente, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della sede stradale, dì un veicolo in attesa di ingresso come previsto dall'art 46 del Reg. di Esecuzione del Codice della Strada
- 4. E' consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate per quanto possibile le condizioni di cui al presente articolo e il segnale indicativo è integrato da una scritta aggiuntiva riportante gli estremi e la data di scadenza del titolo autorizzativo. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.

Art. 54 - Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

- 1. L'apertura dei nuovi passi carrabili o la modifica di quelli esistenti è sottoposta ad autorizzazione della società Ancona Entrate, previa domanda da parte del proprietario oppure, nel caso di condominio, dell'amministratore. Nel caso di locali o aree per l'accesso ai quali è necessario transitare con i veicoli in aree private di uso pubblico e più in generale su proprietà altrui, essendo in questo caso il passo carrabile collocato al confine tra la strada pubblica e la proprietà altrui, la richiesta deve essere presentata dal diretto interessato e corredata da attestazione dell'amministratore del condominio sul consenso unanime dei proprietari oppure, in assenza dell'amministratore, dal nulla osta unanime dei proprietari.
- 2. Nel territorio del Comune di Ancona, tutti i passi carrabili che si immettono su strade comunali, devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione rilasciata dalla società Ancona Entrate, in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
- 3. Non possono essere stabiliti nuovi accessi o diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggetti a uso pubblico o privato, senza la prevista autorizzazione comunale (art. 22, comma 1, C.d.S.).
- 4. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione, deve essere redatta su apposito modello regolarizzata in termini di bollo e deve essere indirizzata alla società Ancona Entrate. Nella domanda devono essere indicati i seguenti elementi:
 - generalità del richiedente il passo carrabile:
 - per le persone fisiche: il cognome e nome, la residenza o il domicilio legale, il codice fiscale e, se presenti, la partita IVA, l'eventuale recapito telefonico e l'indirizzo e-mail e/o l'indirizzo di posta elettronica certificata o di qualsiasi altro mezzo di comunicazione telematica con caratteristiche di sicurezza e certificazione della trasmissione che rendono le comunicazioni opponibili a terzi;



- per le persone giuridiche o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche: la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, le generalità del rappresentante che sottoscrive la domanda, gli eventuali recapiti telefonici e l'indirizzo e-mail e/o l'indirizzo di posta elettronica certificata o di qualsiasi altro mezzo di comunicazione telematica con caratteristiche di sicurezza e certificazione della trasmissione che rendono le comunicazioni opponibili a terzi;
- titolo di godimento dell'immobile a cui è asservito il passo carrabile;
- ampiezza dell'apertura (luce del passo);
- ubicazione del passo carrabile (l'indirizzo e il numero civico);
- dati catastali:
- destinazione del passo carrabile (a servizio di civile abitazione o di impianti produttivi o di struttura pubblica);
- esistenza o meno di cancelli, serrande o di sistemi di apertura automatizzati;
- esistenza o meno di manufatti su suolo pubblico (es. marciapiede, scivolo, ecc.);
- distanza del passo carrabile da eventuali intersezioni;
- dimensioni del passo carrabile;
- descrizione particolareggiata dei lavori che si intendono eseguire;
- impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di autorizzazione.

L'istanza deve essere corredata da:

- marca da bollo da apporre sull'autorizzazione che viene rilasciata da Ancona Entrate;
- planimetria in scala 1:2000 con evidenziato in colore rosso il passo carrabile;
- attestazione del versamento dovuto per il costo del cartello segnaletico e per i diritti di istruttoria e sopralluogo.
- 5. Nel caso in cui diversi fondi o proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, la richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata dall'Amministratore o dal capo condominio o da uno dei proprietari dell'immobile, segnalando che il passo è a servizio di più unità immobiliari. In questo caso la richiesta avanzata anche da un solo proprietario costituisce titolo per ottenere la concessione del passo carrabile che sarà rilasciata in un'unica copia intestata al richiedente ed avrà valore nei confronti di tutti i fondi o proprietà immobiliari serventi.
- 6. Qualora per la realizzazione del passo carrabile fossero necessarie opere per le quali la normativa vigente preveda l'autorizzazione o altro titolo abilitativo, il richiedente dovrà presentare apposita istanza al competente ufficio comunale tendente ad ottenere l'atto autorizzativo (autorizzazione edilizia).
- 7. In ogni caso, l'autorizzazione è obbligatoria per tutti gli accessi individuati da appositi manufatti o da modifiche al piano stradale (passo carrabile), mentre è facoltativa per gli accessi privi di manufatti (passo carrabile a raso o accesso a raso).

Art. 55 - Istruttoria

- 1. L'istruttoria è svolta dalla società Ancona Entrate, che predispone apposita autorizzazione amministrativa previa acquisizione dei necessari pareri tecnici rilasciati dai competenti uffici comunali.
- 2. Ancona Entrate attiva la fase istruttoria con la verifica della regolarità e completezza della domanda. Qualora l'esito dell'istruttoria sia positivo, provvede ad inoltrare la domanda agli uffici comunali competenti per acquisirne gli eventuali pareri tecnici (Ufficio Traffico, Gestione Edilizia, Polizia Municipale) che si rendano opportuni o



- che siano prescritti da norme e regolamenti.
- 3. Gli uffici comunali competenti trasmettono alla società Ancona Entrate i nulla osta o il diniego entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di trasmissione della domanda.
- 4. Ancona Entrate, qualora l'esito dell'istruttoria sia negativo, entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, chiede all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante comunicazione per posta elettronica certificata o di qualsiasi altro mezzo di comunicazione telematica con caratteristiche di sicurezza e certificazione della trasmissione che rendono le comunicazioni opponibili a terzi, di fornire tutta la documentazione o gli elementi mancanti. L'integrazione della domanda dovrà essere effettuata entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e, in caso contrario, la domanda sarà archiviata.
- 5. La richiesta di acquisizione di pareri tecnici, e di integrazione o di regolarizzazione della domanda, sospende il decorso del termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo (termine procedimento 60 giorni).
- 6. È sufficiente anche un solo parere negativo rilasciato dai competenti uffici, affinché Ancona Entrate comunichi il rigetto della domanda di occupazione, accompagnata da motivazione che recepisca i pareri acquisiti.
- 7. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'occupazione.
- 8. Al termine dell'istruttoria, acquisiti i pareri positivi dei competenti uffici comunali, viene emesso il relativo provvedimento, appositamente motivato, di autorizzazione o di diniego della stessa.
- 9. Ancona Entrate avrà cura di inserire l'autorizzazione in apposito registro, indicando numero e data di rilascio ed eventuali annotazioni.

Art. 56 - Durata dell'autorizzazione

- 1. I provvedimenti di autorizzazione all'apertura di accesso carrabile, che sono rinnovabili alla loro scadenza, hanno la durata massima di ventinove anni. Ancona Entrate può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
- 2. I provvedimenti di autorizzazione all'apertura di accesso carrabile, per i quali il contribuente aveva optato per il pagamento di venti annualità del canone sono rilasciati a tempo indeterminato.

Art. 57 - Subentro nell'autorizzazione

1. Nel caso di trasferimento di proprietà e/o possesso dell'immobile il nuovo possessore dovrà inoltrare domanda di subentro all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione di passo carrabile.

Art. 58 - Segnaletica

- 1. Il segnale di "Passo carrabile" viene rilasciato dalla società Ancona Entrate previo versamento da parte dell'interessato di una somma pari ad € 25,00 cadauno da effettuarsi presso la Tesoreria comunale o ufficio postale e da allegare alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione. Tale somma potrà essere modificata con Delibera di Giunta Comunale.
- 2. Il segnale indicherà gli estremi dell'autorizzazione rilasciata.
- 3. È vietata l'apposizione di cartelli di passo carrabile non regolamentari riproduttivi dei



simboli previsti dal vigente Codice della Strada come previsto e sanzionato dall'art. 45 dello stesso codice.

In caso di furto del segnale "Passo carrabile" il privato dovrà presentare apposita istanza alla società corredata da copia della denuncia di furto.

- 4. La società provvederà al rilascio di nuovo segnale, previo versamento della somma sopra indicata, che verrà collocato dal privato a sua cura e spese.
- 5. In caso di deterioramento del segnale "Passo carrabile" tale da rendere illeggibile gli estremi dell'autorizzazione riportati sullo stesso, il privato dovrà presentare istanza alla società Ancona Entrare al fine di ottenere nuovo segnale, previo versamento della somma indicata nel presente articolo e restituzione del segnale deteriorato.

Art. 59 - Canone e altri oneri

1. I passi carrabili sono assoggettati al pagamento del relativo canone in conformità al vigente regolamento comunale o a quant'altro dovuto, secondo le normative vigenti in materia, nonché al pagamento delle spese per l'istruttoria della pratica ed eventuale sopralluogo che si renda necessario per la definizione della richiesta (art. 27 c. 3 D.Lgs 285/92) e le spese relative al rilascio dell'apposito cartello, nonché l'eventuale messa in opera secondo gli importi che saranno determinati con atto della Giunta Comunale.

Art. 60 - Rinunce

1. Il titolare di autorizzazione può avanzare istanza di rinuncia 90 gg. prima della scadenza annuale. Ove non vi sia espressa rinuncia di autorizzazione, il titolare della stessa è tenuto al versamento della tassa annuale fino alla scadenza.

Art. 61 - Sanzioni e revoca

- 1. Qualora non siano state rispettate le prescrizioni previste nei precedenti articoli del presente Titolo III e nel provvedimento autorizzativo rilasciato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al titolare ed assegna il termine di 60 giorni per provvedere alla regolarizzazione. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine indicato, il responsabile del procedimento revoca l'autorizzazione.
- 2. Le violazioni alle norme del Titolo III del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle norme edilizie, sono punite ai sensi del "Codice della Strada", approvato con Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo Regolamento d'Esecuzione. Si applicano le sanzioni principali ed accessorie di cui all'art. 20, comma 4, e di cui all'art. 22, commi 11 e 12, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni).

Art. 62 - Diritti di istruttoria e sopralluogo

1. E' istituito il diritto di istruttoria ed eventuale sopralluogo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 comma 3 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni), nella misura di € 25,00 per ogni singola richiesta di passo carrabile, per occupazione di suolo pubblico con cantieri edili e per permessi provvisori di sosta, da corrispondersi all'atto di presentazione della richiesta medesima. La suddetta somma potrà essere modificata con Delibera di Giunta Comunale.



C) Procedure amministrativi per esposizione pubblicitaria

Art. 63 - Disposizioni Generali

- 1. Il provvedimento di autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari è rilasciato a seguito dell'avvio, dello svolgimento e della conclusione del procedimento amministrativo disciplinato dal presente regolamento.
- 2. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere la diffusione di messaggi pubblicitari.
- 3. Il procedimento di cui al comma 1 deve rispettare i principi dettati dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e deve essere coordinato con le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante il Codice della strada, e dal relativo Regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica dicembre 1992 n. 495.

Art. 65 - Istruttoria

- 1. Il responsabile del procedimento cura la istruttoria per verificare la regolarità e completezza dell'istanza ed i presupposti di diritto e di fatto per il suo accoglimento o rigetto.
- 2. Il responsabile del procedimento, qualora l'esito dell'istruttoria sia positivo, inoltra l'istanza agli uffici comunali competenti per acquisire i pareri tecnici che si rendono opportuni o che sono previsti da norme di legge o regolamentari.
- 3. Se l'esito dell'istruttoria è negativo, il responsabile del procedimento, entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, chiede all'interessato, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di fornire la documentazione o gli elementi mancanti. Nella comunicazione è precisato che l'integrazione dell'istanza deve essere effettuata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e che, in caso contrario, l'istanza è archiviata.
- 4. La richiesta di acquisizione di pareri, e di integrazione o di regolarizzazione della domanda, sospende il decorso del termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
- 5. È sufficiente anche un solo parere negativo rilasciato dai competenti uffici, affinché Comune di Ancona comunichi il rigetto dell'istanza motivandolo con riferimento al recepimento dei pareri acquisiti.
- 6. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso.
- 7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione o autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti inerenti i canoni oggetto del presente regolamento o per debiti relativi ai previgenti COSAP e Imposta pubblicità.

Art. 66 - Adozione del provvedimento

1. Al termine dell'istruttoria, acquisiti i pareri dei competenti uffici, è adottato provvedimento motivato di concessione o autorizzazione o di diniego della stessa.

Art. 64 - Istanza

- 1. Il soggetto interessato ad effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari deve presentare istanza in bollo al Comune di Ancona.
- 2. Allo scopo di cui al comma precedente, Comune di Ancona rende disponibili modelli esemplificativi secondo i tipi di esposizione pubblicitaria, che è possibile utilizzare per



presentare l'istanza.

- 3. L'istanza di concessione o autorizzazione deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a. per le persone fisiche: le generalità del richiedente, la residenza o il domicilio legale, il codice fiscale e, se esistenti, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata e il recapito telefonico;
 - b. per le persone giuridiche o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, le generalità complete del rappresentante che sottoscrive la domanda e, se esistenti, l'indirizzo di posta elettronica certificata e il recapito telefonico;
 - c. il luogo dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d. la misura del mezzo pubblicitario;
 - e. la durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - f. le modalità e tipologia di diffusione del messaggio pubblicitario;
 - g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione o autorizzazione, nonché a prestare le eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.

Art. 67 - Contenuto ed efficacia del provvedimento di concessione o autorizzazione

- 1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - dati identificativi del soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario;
 - le misure e l'ubicazione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario;
 - la durata dell'occupazione o della diffusione del messaggio e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione o autorizzazione, incluse quelle prescritte dal Comune a tutela dei diritti di terzi;
 - gli adempimenti e gli obblighi cui è tenuto il titolare della concessione o autorizzazione;
 - l'importo, i termini e le modalità di versamento del canone e di ogni altro onere economico connessi all'occupazione o alla diffusione del messaggio pubblicitario;
 - l'ammontare della cauzione, ove dovuta, ai sensi del presente regolamento;
 - la riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della concessione o autorizzazione;
 - l'obbligo di esporre l'atto che legittima l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario.
 - La concessione o autorizzazione acquista efficacia dal momento del pagamento della prima ovvero della rata unica del canone. L'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario, pertanto, si considera abusiva ove si realizzi prima dell'assolvimento di tale obbligo.

Art. 68 - Rilascio della concessione o autorizzazione

- 1. Il rilascio di concessione o autorizzazione è condizionato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - pagamento, se dovuta, dell'imposta di bollo per l'atto;
 - rimborso delle spese di sopralluogo, ove previsto;
 - prestazione della cauzione, ove richiesta e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - pagamento della prima rata o della rata unica del canone secondo quanto stabilito



dal presente regolamento.

Art. 69 - Obblighi dell'occupante

- 1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nel provvedimento di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere in pristino il suolo, lo spazio o i beni pubblici, al termine della durata della concessione qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa;
 - c) esporre, in modo ben visibile al pubblico, l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
 - e) osservare il divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - f) osservare il divieto di cambiamento di destinazione di uso, se non previa autorizzazione;
 - g) versare il canone alle scadenze previste;
 - h) esporre nell'ipotesi di esecuzione di opere edilizie, un cartello di dimensioni non inferiori ad un metro quadrato con la denominazione del committente e della ditta esecutrice dei lavori.

Art. 70 - Obblighi dell'ente

- 1. I provvedimenti di concessione o autorizzazione sono annotati in un apposito registro informatico, in base all'ordine cronologico del rilascio ed al nominativo del titolare.
- 2. Il registro di cui al comma 1 deve essere continuamente aggiornato in modo che sia possibile verificare con esattezza la scadenza di ogni provvedimento, le eventuali revoche ed ogni variazione che si sia verificata relativamente al tipo, alle modalità ed ai tempi dell'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari.

Art. 71 - Termine di scadenza della concessione o autorizzazione

1. Ad eccezione delle fattispecie indicate negli articoli seguenti, la concessione dell'occupazione o l'autorizzazione della diffusione del messaggio pubblicitario scade con il semplice decorso del termine indicato nel provvedimento di concessione o autorizzazione, senza che occorra alcun ulteriore atto da parte degli uffici competenti.

Art. 72 - Cause di cessazione dell'efficacia della concessione o autorizzazione

- 1. La concessione o autorizzazione perde efficacia, senza che occorra uno specifico atto di revoca da parte degli uffici competenti, dal giorno in cui si verifica uno degli eventi di seguito indicati:
 - a) morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica titolare della concessione o autorizzazione, o estinzione della persona giuridica, sempre che non si verifichi quanto prescritto nel successivo articolo del presente regolamento;
 - b) sentenza dichiarativa di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, a meno che sia consentito l'esercizio provvisorio dell'attività e che il curatore o il liquidatore abbia richiesto la prosecuzione della occupazione o esposizione pubblicitaria già concessa entro 30 giorni dalla sentenza.



Art. 73 - Modifica, revoca e decadenza dell'atto di concessione o autorizzazione

- 1. La concessione o autorizzazione è sempre modificabile o revocabile da parte del Comune di Ancona., senza obbligo d'indennizzo, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, pubblica sicurezza e viabilità.
- 2. In caso di revoca parziale dell'atto di concessione o autorizzazione, il canone è ridotto in misura proporzionale alla minore disponibilità e durata dell'area occupata o della diffusione del messaggio pubblicitario.
- 3. La revoca dell'atto di concessione o autorizzazione da parte del Comune di Ancona comporta il rimborso nel caso delle sole fattispecie temporanee; la modifica comporta il rimborso o l'integrazione dell'importo versato, come risulta dalla rideterminazione del canone in base ai nuovi elementi di calcolo.
- 4. La decadenza della concessione è disposta dal Comune di Ancona, quando si verificano:
 - a) violazioni di norme di legge o regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico o di diffusione di messaggi pubblicitari;
 - b) violazione delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione;
 - c) mancata occupazione del suolo di cui al provvedimento di concessione senza giustificato motivo, entro 90 giorni successivi al rilascio della concessione nei casi di occupazioni permanenti o entro 30 giorni successivi alla stessa data, in caso di occupazioni temporanee;
 - d) mancato pagamento di una annualità, ovvero di tre rate anche non consecutive per le concessioni o autorizzazioni permanenti. La decadenza è impedita se, entro il termine fissato da Ancona Entrate., il pagamento è eseguito con gli interessi dovuti.
 - e) il mancato pagamento di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive nel caso di occupazioni temporanee, determina la decadenza della concessione. L'occupazione deve cessare ed ove ciò non avvenga, l'occupazione è abusiva.

Art. 74 - Rinuncia e posticipazione della concessione

- 1. Il titolare può rinunciare o chiedere la posticipazione della concessione o autorizzazione temporanea mediante comunicazione agli uffici competenti, entro il giorno antecedente l'inizio dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria oppure, per cause di forza maggiore accertate dagli uffici medesimi, entro il giorno d'inizio dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria.
- 2. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente non fa decadere l'obbligo di versamento del canone e delle eventuali penalità ed interessi, se maturati.
- 3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione permanente o alla diffusione permanente del massaggio pubblicitario con comunicazione scritta agli uffici competenti entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica tale cessazione anticipata. La cessazione decorre dall'anno successivo. Il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa o la cessazione.
- 4. In assenza di comunicazione rimane dovuto il canone stabilito.
- 5. L'interruzione dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario non equivale a rinuncia.
- 6. La rinuncia da parte dell'interessato, se l'occupazione o la diffusione del messaggio



pubblicitario non è iniziata, comporta la restituzione del canone e della cauzione eventualmente prestati, senza interessi, solo nel caso in cui ne sia stata data comunicazione entro il giorno di inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario. Non sono rimborsabili le altre somme versate per il rilascio del provvedimento di concessione (diritti fissi, costo del cartello, ecc.).

7. Se l'occupazione è in corso al momento della rinuncia, non si precede al rimborso.

Art. 75 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

- 1. L'interessato può chiedere il rinnovo della concessione o autorizzazione.
- 2. La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata ai competenti uffici con le modalità previste dal presente regolamento per l'istanza iniziale di concessione o autorizzazione, almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza. Nella domanda devono essere riportati gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione di cui si chiede il rinnovo.
- 3. Nell'ipotesi in cui il rinnovo riguardi esclusivamente il prolungamento dei termini dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario, lasciando inalterati tutti gli altri elementi, alla domanda di rinnovo non deve essere allegata alcuna documentazione ad eccezione della sola dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità dell'attività posta in essere alla precedente concessione o autorizzazione. E' fatta salva la possibilità di verifica da parte dei soggetti preposti al controllo.
- 4. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo costituisce una nuova concessione.

Art. 76 - Subentro nell'occupazione o nella diffusione di messaggi pubblicitari

- 1. La concessione all'occupazione o l'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari, permanente o temporanea, non può essere ceduta a terzi.
- 2. Se il titolare della concessione o autorizzazione, nel periodo di durata della stessa, trasferisce ad altri, con atto tra vivi, la gestione dell'attività o la proprietà del bene in relazione al quale è stata rilasciata la concessione o l'autorizzazione, deve darne comunicazione entro 30 giorni all'ufficio competente che, ove nulla osti, ne aggiorna la titolarità.
- 3. Nel caso di cui al comma precedente, il cessante non ha diritto al rimborso, neanche parziale, di quanto versato a titolo di canone né ad alcuna forma di indennizzo.
- 4. Colui che subentra nell'occupazione o nella diffusione del messaggio pubblicitario deve chiedere all'ufficio competente la voltura della concessione o autorizzazione entro 10 giorni dall'acquisizione dell'attività o del bene in relazione al quale è effettuata l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario, a pena di immediata decadenza della concessione o autorizzazione, indicando gli elementi di cui all'art. 39 del presente regolamento.
- 5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in relazione alle occupazioni per i passi carrabili.
- 6. Nella domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione.
- 7. Il subentro nell'occupazione o nella diffusione del messaggio pubblicitario non determina l'interruzione delle stesse ai fini dell'assolvimento del canone.
- 8. In caso di morte del titolare della concessione o autorizzazione gli eredi subentrano nel godimento della stessa ma, entro un anno dalla data del decesso, devono darne comunicazione all'ufficio competente che, ove nulla osti, provvede ad aggiornarne



l'intestazione.

Art. 77 - Regolamento degli impianti.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trova applicazione il regolamento degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n 72 del 28/7/2016

Titolo V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo I - Disciplina delle pubbliche affissioni

Art. 78 - Tipologia degli impianti delle affissioni

- 1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
- 2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale.

Art. 79 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Ancona costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Art. 80 - Impianti privati per affissioni dirette

- 1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
- 2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Art. 81 - Modalità delle pubbliche affissioni

- 1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione e dal pagamento, che viene annotata in apposito registro cronologico.
- 2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.



- 4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
- 6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
- 7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
- 9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 82 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Art. 83 - Materiale pubblicitario abusivo

- 1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
- 2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
- 3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
- 4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.



Art. 84 - Riduzione del diritto

- 1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
- 2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Art. 85 - Esenzione dal diritto

- 1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Ancona e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 86 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio.

Art. 87 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applica quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.



Titolo VI – RIMBORSI, SANZIONI E RISCOSSIONE COATTIVA

Capo I – Disciplina rimborsi, sanzioni e riscossione coattiva

Art. 88 - Rimborso del canone

- 1. Entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione del canone, il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può presentare al competente ufficio l'istanza di rimborso.
- 2. Le somme versate e non dovute sono rimborsate entro 180 giorni decorrenti dal ricevimento dell'istanza di rimborso avanzata dall'interessato. Nello stesso termine l'ufficio può negare il rimborso degli importi versati mediante motivazione comunicazione all'interessato.
- 3. La modifica dell'atto di concessione o autorizzazione dà diritto al rimborso della parte di canone che risulta dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi di calcolo.
- 4. La revoca e la rinuncia dell'atto di concessione o autorizzazione danno diritto al rimborso di una quota del canone corrispondente al periodo in cui l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario non è stata effettuata.

Art. 89 - Provvedimenti, penalità e trattamento sanzionatorio

- 1. Il tardivo o parziale versamento del canone comporta l'applicazione di una penalità pari al 3% dell'ammontare del canone dovuto se il ritardo è contenuto entro trenta giorni dalla nascita del debito e pari al 10% dal 31 giorno e fino all'atto di accertamento del mancato pagamento. Con l'accertamento la penalità dovuta è pari al 30 %. Tali penalità sono comprensive degli interessi legali di mora fino a quel momento.
- 2. Il concessionario ovvero l'occupante è tenuto ad adempiere nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'avviso.
- 3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro il termine di 5 anni dalla data di scadenza dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone.
- 4. Per le occupazioni abusive il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede Ancona Entrate dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Art. 90 - Riscossione coattiva

1. Nel caso in cui il soggetto che vi è obbligato non provvede al pagamento del canone nei termini previsti ovvero dell'indennità, delle sanzioni e degli interessi, la Ancona Entrate. procede alla riscossione coattiva del canone e delle altre somme dovute seguendo la procedura prevista dall'art. 1, commi 792 e 794, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, relativi alla valenza di titolo esecutivo degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali.

Art. 91 - Altri canoni concessori su attività commerciali

1. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di eventuali altri canoni previsti per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di



- servizi. Di conseguenza, qualora l'importo dovuto a titolo di canone concessorio sia maggiore dell'importo dovuto a titolo di Canone, non si procederà all'applicazione di quest'ultimo; qualora invece l'importo dovuto a titolo di Canone sia maggiore di quello dovuto a titolo di canone concessorio, si applicherà anche il primo per l'eccedenza.
- 2. Sull'intero ammontare del canone concessorio previsto dal comma 1 si applica l'IVA qualora siano verificati i presupposti normativamente previsti ex D.P.R. n. 633/72.

Titolo VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I - Disposizioni transitorie e finali

Art. 92 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla legge e dal presente regolamento, si rinvia alle norme del Regolamento generale delle entrate, al regolamento degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n 72 del 28/7/2016 (Riportato in Allegato F) e al Regolamento installazione e gestione Dehors;

Art. 93 - Disposizioni transitorie

- 1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche e le autorizzazioni alla diffusione di messaggi pubblicitari rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento non perdono validità fino alla loro scadenza, salva la revoca per contrasto con le presenti norme regolamentari.
- 2. I concessionari o gli autorizzati possono rinunciare alle occupazioni in dipendenza dei mutamenti normativi derivanti dall'applicazione del nuovo canone.
- 3. Restano fermi, fino alla loro naturale scadenza, i contratti di concessione amministrativa di suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, finalizzati all'installazione di impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di telecomunicazione, già conclusi dalle parti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- 4. Per il primo anno di applicazione la scadenza del canone è fissata al 30 settembre.
- 5. Qualora alla data di entrata in vigore del Canone in base alla normativa nazionale non fossero state deliberate le Tariffe, il pagamento del Canone avverrà in via provvisoria tenuto conto delle tariffe per le tipologie di occupazioni e forme di pubblicità deliberate per l'anno 2020, salvo conguaglio che avverrà d'ufficio e con formale comunicazione di invito alla regolarizzazione da notificare al concessionario e/o al soggetto autorizzato. Nel caso di conguaglio a favore del soggetto obbligato al Canone, le maggiori somme sono considerate in acconto per le ulteriori somme dovute a titolo di Canone, salvo espressa richiesta di rimborso. L'invito alla regolarizzazione è competenza dell'Ufficio comunale preposto al controllo del versamento del Canone.

Art. 94 - Allegati

- 1. Sono allegati al presente regolamento, quali parti integranti dello stesso, i seguenti:
 - allegato "A": tipologie dei mezzi pubblicitari ai fini dell'articolazione delle tariffe:



- allegato "B" tariffe per occupazioni suolo;
- allegato "C" tariffe commercio su area pubblica;
- allegato "D": suddivisione delle strade per zone;
- allegato "E": elenco delle località comprese nella Categoria speciale.
- allegato "F": regolamento degli impianti pubblicitari (deliberazione Consiglio n 72 del 28/07/16)

Art. 95 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.